

IMPORTANTI INFORMAZIONI per la DEDUCIBILITA' dei CONTRIBUTI versati per la copertura Integrativa FISDAF/ASSIDAI assicurata da GENERALI in vigore da gennaio 2017

ATTENZIONE: questa comunicazione è rivolta solo ai Soci FISDAF in pensione che hanno aderito alla copertura in oggetto e illustra importanti informazioni riguardo la deducibilità dei relativi contributi, da considerare ai fini della dichiarazione dei redditi per la corretta compilazione della stessa (anche tramite 730 precompilato).

In premessa vale la pena segnalare che questo Fondo è per legge obbligato a inviare all'Agenzia delle Entrate entro febbraio di ogni anno tutti i dati dei Soci iscritti relativi alla contribuzione versata e alle spese sanitarie rimborsate per l'anno fiscale di riferimento: tali informazioni possono essere utilizzate dall'Agenzia per verificare la correttezza delle dichiarazioni dei redditi presentate dai singoli Soci FISDAF. E' quindi fondamentale che i Soci conoscano in modo preciso il regime fiscale applicato, così da non incorrere in errori al riguardo.

La normativa vigente, in particolare l'art. 51, comma 2, lett. a), del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che i contributi per assistenza sanitaria integrativa, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a favore di quest'ultimo, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente tassabile, se versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro annui.

Con Risoluzione n. 293/2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta disciplina si applica anche ai pensionati, ai fini della determinazione del reddito fiscalmente imponibile; tale argomentazione è stata successivamente confermata dalla Risoluzione 2 agosto 2016, n. 65/E della stessa Agenzia. Inoltre si evidenzia che la deducibilità opera per i contributi versati anche per i familiari, sia fiscalmente a carico, sia non fiscalmente a carico (Circolare Agenzia delle Entrate n. 50/E del 2002, § 6.1).

La deducibilità dei contributi non è invece prevista, come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 78/E del 24 maggio 2004, qualora il versamento effettuato sia "cumulativo e indifferenziato" e non sia quindi identificabile in un importo specificamente corrisposto a favore del singolo lavoratore/pensionato.

In base alla normativa sopra esposta, per i Soci in pensione del FISDAF la fiscalità applicabile ai contributi versati è attualmente così regolata.

1. La contribuzione ordinaria che sostiene le prestazioni del Fondo, sia a carico Azienda sia a carico del Socio, non è deducibile in quanto rientra nella casistica dei contributi "cumulativi e indifferenziati"; ciò perché la parte a carico Azienda non è un importo specificamente versato a favore del singolo Socio, ma è un contributo solidale calcolato in base a un particolare parametro (il rapporto che ogni anno si genera tra Soci in servizio e Soci non in servizio) complessivamente rivolto a sostenere gli oneri di assistenza sanitaria del FISDAF a favore di tutta la collettività dei Soci in Pensione e dei Soci Superstiti. La non deducibilità del contributo, come l'Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito, comporta la detraibilità delle spese sanitarie rimborsate dal Fondo.

2. La contribuzione integrativa che sostiene la copertura aggiuntiva al FISDAF, attiva dal 01/01/2017 e assicurata da GENERALI, è invece un importo chiaramente identificabile, versato dal Socio in pensione e a lui riferito, e come tale è deducibile dal reddito fiscalmente imponibile. La deducibilità del contributo non rende possibile la detraibilità delle spese sanitarie rimborsate da GENERALI a integrazione della quota coperta dal FISDAF.

Sono ovviamente sempre detraibili le spese sanitarie non rimborsate in base ai punti 1. e 2. rimaste a carico del Socio.

Vale la pena ricordare ancora una volta che ben diversa era la precedente copertura aggiuntiva al FISDAF, attiva fino al 31/12/2016, in quanto sostenuta da un premio assicurativo relativo a una polizza individuale stipulata dal singolo Socio in pensione con GENERALI (ex AUGUSTA) in virtù di una convenzione tra

quest'ultima e il Gruppo Dirigenti Fiat (GDF). Il suddetto premio assicurativo non era un contributo versato a un fondo sanitario (ex art. 51 del T.U.I.R.) in virtù di contrattazione o regolamentazione collettiva e come tale non godeva delle agevolazioni fiscali stabilite dalla suddetta norma. Ne conseguiva che le spese sanitarie rimborsate da GENERALI (ex AUGUSTA) erano detraibili.

In sintesi:

- ✓ in relazione alla **DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI**:
 - I contributi ordinari versati al FISDAF **NON SONO DEDUCIBILI**;
 - I contributi integrativi versati a FISDAF/ASSIDA **SONO DEDUCIBILI**.

Conseguentemente:

- ✓ in relazione alla **DETRAIBILITA' DELLE SPESE SANITARIE**:
 - le spese sanitarie rimborsate dal FISDAF **SONO DETRAIBILI**;
 - le spese sanitarie rimborsate da GENERALI **NON SONO DETRAIBILI**;
 - le spese sanitarie NON rimborsate né dal FISDAF né da GENERALI **SONO DETRAIBILI**.

Facciamo per comodità un **esempio**, così da fornire qualche indicazione circa gli effetti conseguenti alla suddetta normativa.

Prendiamo un Dirigente in pensione con nucleo familiare e reddito complessivo pari a 50.000 euro annui lordi (compresa la pensione), che ha sottoscritto nel 2017 la copertura integrativa assicurata presso GENERALI a nucleo e che ha sostenuto nello stesso anno spese sanitarie per ricovero per totali 4.500 euro, di cui 1.350 euro rimborsati da GENERALI:

- ✓ aliquota IRPEF applicabile (ultimo scaglione di reddito): 38% + 2% per addizionali locali
- ✓ contributo integrativo versato: 640 euro
- ✓ spese mediche annue rimborsate da GENERALI: 1.350 euro

Il Dirigente **DEDUCE** il 40% (38%+2%) di 640 euro di contributo; risparmia 256 euro (ossia 640 euro x 0,40).

Se avesse potuto invece **DETRARRE** i 1.350 euro di spesa rimborsata da GENERALI, avrebbe risparmiato il 19% della spesa rimborsata, quindi 256 euro (ossia 1.350 euro x 0,19).

Quindi, qualora la spesa medica annua rimborsata da GENERALI sia inferiore a 1.350 euro risulta sempre vantaggiosa la deducibilità del contributo.

I dati statistici della gestione 2017 ci dicono che la spesa media rimborsata da GENERALI per i Dirigenti in Pensione è mediamente inferiore alla soglia citata di 1.350 euro e pertanto la deducibilità del contributo integrativo è per i più di maggior vantaggio rispetto alla detraibilità delle spese sanitarie rimborsate in base alla precedente polizza individuale GENERALI (ex AUGUSTA).

Si sottolinea che il FISDAF non è un soggetto abilitato a fornire consulenza fiscale.

Quanto sopra costituisce, quindi, una mera opinione fornita a titolo informativo, anche se espressa al meglio delle conoscenze ad oggi disponibili.

Pertanto ogni Socio dovrà decidere - in autonomia o con l'assistenza di un consulente fiscale - se fare proprie, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, le considerazioni prima tratteggiate.